



COMUNE DI LA CASSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 57 DEL 18/04/2024

N. DI AREA: 21

OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN STRADA DEL CHIOS A SEGUITO CEDIMENTO DOVUTO ALLE PIOGGE INTENSE E PERSISTENTI DEL MESE DI MARZO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - PROGETTAZIONE E D.L. - DOTT. BAGNATO ANTONIO - IMPORTO € 2.080,00 IVA ESENTE - CIG B15106FBBE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN STRADA DEL CHIOS A SEGUITO CEDIMENTO DOVUTO ALLE PIOGGE INTENSE E PERSISTENTI DEL MESE DI MARZO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - PROGETTAZIONE E D.L. - DOTT. BAGNATO ANTONIO - IMPORTO € 2.080,00 IVA ESENTE - CIG B15106FBBE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Preso atto che:

- a seguito delle piogge copiose e persistenti di marzo 2024, culminate con l'evento temporalesco del 11.03.2024, sono stati provocati alcuni danni sul territorio, con particolare riferimento al cedimento della scarpata di strada del Chios nel tratto subito dopo il ponte di legno di accesso al bike park, già oggetto di intervento di sistemazione e consolidamento tramite palificata doppia in legno (ordinanza n. 9 del 02.11.2023);
- con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 7 del 13.03.2024 è stato ordinato alla ditta ALPI ROCCE S.r.l. – località Vigna 2/C – 10070 Grosso (TO) – P.IVA 08856380012, di provvedere al ripristino della palificata doppia in legno di cui sopra;
- il persistere delle piogge nei giorni di fine marzo e inizio aprile c.a. hanno compromesso il tratto di scarpata successivo a quello sistemato, e che l'avvicinarsi della stagione piovosa rende necessario, e non più procrastinabile, intervenire con urgenza alla messa in sicurezza anche di detto tratto, reso ancora più pericoloso per la presenza di alcuni alberi, soggetti a crolli improvvisi anche in caso di vento intenso, come già accaduto in gran parte del territorio a seguito del vento eccezionale di fine dicembre 2023.

Considerato che:

- occorre intervenire con urgenza alla messa in sicurezza della scarpata laterale di strada del Chios nel tratto compreso tra la via Colverso e l'ultimo intervento di ripristino e consolidamento effettuato con ordinanza sindacale n. 7/2024
- occorre provvedere all'allontanamento del materiale franato e franante della scarpata di cui sopra, nonché al contestuale ripristino e consolidamento della stessa, al fine di poter rendere nuovamente fruibile in sicurezza strada del Chios, strada di accesso agli impianti Smat di sollevamento e acquedotto
- ricorrono i presupposti per intervenire in emergenza al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica

Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 8 del 05.04.2024, con la quale veniva ordinato alla ditta ALPI ROCCE S.r.l. – località Vigna 2/C – 10070 Grosso (TO) – p. iva 08856380012, di procedere immediatamente alla realizzazione dell'intervento di “sistemazione e consolidamento della scarpata in strada del Chios, nel tratto compreso tra la via Colverso e l'ultimo intervento di ripristino e consolidamento effettuato con ordinanza sindacale n. 7/2024, al fine di evitare ulteriori e improvvisi cedimenti dovuti alle piogge sempre più intense e persistenti”, tramite la realizzazione di una palificata doppia in legno, in continuità a quella già realizzata, secondo il progetto e le indicazioni del professionista incaricato, dottor BAGNATO Antonio, con studio in corso Abate n. 46 - Corio (TO), P.IVA n. 07559200014.

Preso atto che con nota prot. 1244 del 05.04.2024 è stato chiesto all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone l'attivazione della protezione civile, con le procedure di cui alla Deliberazione dell'Unione n. 20 del 15.02.2023, inerente i criteri per esecuzione e finanziamento di

interventi urgenti non programmabili di cui al punto 7) dell'accordo di programma tra l'A.T.O 3 e le unioni montane per l'attuazione dei p.m.o.

Preso altresì atto che con nota prot. 1350 del 15.04.2024 è stato richiesto alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, l'attivazione delle procedure di cui alla Legge Regionale n° 38 del 29.06.1978.

Visto che l'Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone ha comunicato con nota prot. 2120 del 11.04.2024 (atti c.li prot. 1307 del 11.04.2024) l'ammissione a finanziamento dell'intervento alla L.R. n° 13/1997, previsti al punto 7 dell'accordo di programma A.T.O. 3 torinese, per l'importo complessivo dello stesso, che da quadro economico ammonta ad € 41.800,00.

Preso atto che con propria determinazione n. 56 del 18.04.2024 è stato formalizzato l'incarico alla ditta ALPI ROCCE S.r.l. – località Vigna 2/C – 10070 Grosso (TO) – P.IVA 08856380012, per il tramite della piattaforma telematica TRASPARE, per l'importo di € 28.000,00 oltre ad i.v.a. 22%.

Peso atto che occorre altresì formalizzare l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori al dottor BAGNATO Antonio, con studio in corso Abate n. 46 - Corio (TO), P.IVA n. 07559200014, che per le prestazioni professionali in oggetto ha chiesto l'importo di € 2.000,00 oltre a EPAP 2% ed I.V.A. esente – complessivi € 2.080,00 come da offerta atti c.li prot. 1265 del 08.04.2024.

Ritenuto di affidare le prestazioni professionali di cui sopra ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36 del 31.03.2023, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000 per cui questo Ente non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni.

Vista la linea guida ANAC n. 4/2016 circa "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", in particolare per quanto attiene agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.

Visto il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato dottor BAGNATO Antonio, in allegato quale parte integrale e sostanziale del presente atto, dell'importo complessivo di € 41.800,00 di cui € 28.000,00 per lavori, oneri della sicurezza compresi, ed € 13.800,00 per somme a disposizione per iva, spese tecniche, imprevisti, ecc..., composto dai seguenti documenti:

- all 1 - relazione generale e tecnica
- all 2 – computo metrico estimativo e quadro economico
- all 3B – elaborati grafici – stato di progetto – strada del Chios

Visto il provvedimento sindacale, con cui al Geom. TURCO Marco, individuato quale Responsabile dell'Area Tecnica, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 e ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs n° 267/2000.

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2024/2026 ed il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2023.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa, dottor BAGNATO Antonio, con studio in corso Abate n. 46 - Corio (TO), P.IVA n. 07559200014, l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori degli "INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN STRADA DEL CHIOS A SEGUITO CEDIMENTO DOVUTO ALLE PIOGGE INTENSE E PERSISTENTI DEL MESE DI MARZO 2024", per l'importo di € 2.000,00 oltre a EPAP 2% ed I.V.A. esente (complessivi € 2.080,00).
2. Di dare atto che l'importo di € 2.080,00 trova copertura al Cap. 8530/2/4 - Imp. 140/24 del bilancio vigente – CIG B15106FBBE.
3. Di approvare il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato dottor BAGNATO Antonio, in allegato quale parte integrale e sostanziale del presente atto, dell'importo complessivo di € 41.800,00 di cui € 28.000,00 per lavori, oneri della sicurezza compresi, ed € 13.800,00 per somme a disposizione per iva, spese tecniche, imprevisti, ecc..., composto dai seguenti documenti:
 - all 1 - relazione generale e tecnica
 - all 2 – computo metrico estimativo e quadro economico
 - all 3B – elaborati grafici – stato di progetto – strada del Chios
4. Di dare atto che la quota relativa al regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2023, trova copertura finanziaria al Cap. 8530/2/4 - Imp. n. 141/24 del bilancio vigente.
5. Di dare altresì atto che la quota rimanente di spesa del quadro economico dell'intervento, pari ad € 5.000,00 trova copertura al Cap. 8530/2/4 - Imp. n. 142/24 del bilancio vigente.
6. Dare atto che l'affidamento di che trattasi essendo inferiore ad € 40.000,00 è formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere.
7. Dare atto che si è provveduto ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
8. Dare atto che le prestazioni di cui al presente affidamento/contratto non rientrano tra le attività imprenditoriali di cui all'art. 53 della legge 190/2012, nonché in una delle condizioni/soglie di cui agli art. 83 e 91 del D.lgs. 159/2011 a fini delle misure di prevenzione circa l'Antimafia.
9. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il R.U.P. è il Geom. TURCO Marco.

11. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Geom. TURCO Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione del Responsabile del Servizio:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B15106 FBBE	area tecnica	2024	140	08012	8530	2	4	U.2.05.9 9.99.99 9	2.080,0 0

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.

Firmato digitalmente
Geom. TURCO Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

La Cassa , lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Firmato digitalmente
Egle BRAGA